

La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di **comunicazione trimestrale** che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di **franchigia IVA** in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. "comunicazione preventiva", il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall'art. 70-*terdecies* comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal "numero di identificazione EX", sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-*undecies* del DPR 633/72):

- il valore totale delle **cessioni** e delle **prestazioni** effettuate nel corso del **trimestre** nel territorio dello **Stato** oppure l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
- il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri **Stati membri** (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l'esenzione) o l'eventuale assenza di operazioni.

La comunicazione va presentata anche nell'eventualità in cui venga superata la soglia di **100.000 euro** di volume d'affari annuo nell'Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha **15 giorni** di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed

è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (prov. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-*duovicies* del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità **telematica** e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un **ritardo** superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli **Stati membri** in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono **sospendere** temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (prov. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a **errori** o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro **tre anni** dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (prov. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “**Comunicazione finale**” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d'affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-*unvicies* del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni

elementi interessanti.

Nel suddetto **quadro A** sono presenti, tra l'altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

- la **colonna 2**, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell'IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
- la **colonna 5**, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l'operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell'attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare "più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo").

Nella **colonna 3** vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l'ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:

- il modello relativo al secondo trimestre;
- una comunicazione relativa al primo trimestre "indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo".

(MF/ms)